

Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte

- 1) in via principale, accertare e dichiarare che per i c/c 62372 e 70427746 (ex 3036382 [REDACTED]) [REDACTED] costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla legge;
- 2) ovvero, in via subordinata, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca provveda al deposito, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedono gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;
- 3) in ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente all'obbligazione di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trimestrale degli interessi, la c.m.s., comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni, in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
- 4) accertare e dichiarare che i saldi all'ultimo e/c in atti nonché le somme richieste con la lettera del 28-11-2016 in relazione ai c/c 62372, 70427746 (ex 3036382 [REDACTED]) e 70292694 non sono dovute ed in subordine che non sono determinabili, condannando la banca alla loro chiusura senza alcun onere;
- 5) in via subordinata al n. che precede e per effetto dell'accoglimento dei numeri restanti, accertare e dichiarare il saldo dei c/c 62372 e 70427746 (ex 3036382 [REDACTED]) all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge e partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo o in subordine da quello apparente se risulti certo e non contestato anche in corso di causa;

- 6) con condanna dell'appellata al rimborso delle spese di lite da distarsi a favore dello scrivente avvocato quale antistatario di entrambi i gradi di giudizio.

Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte

- 1) nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto e rigettare ogni avversa domanda;
- 2) mandare assolto i [REDACTED] da ogni avversa pretesa;
- 3) in via subordinata, accogliere le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. del primo grado di giudizio, con ogni conseguente provvedimento;
- 4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, ivi compresi gli accessori di legge, anche del presente grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 841/2020 il Tribunale di Sassari accoglieva in parte la domanda proposta dalla [REDACTED] e dai fideiussori [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] al fine di ottenere la dichiarazione di nullità degli interessi ultralegali, anatocistici e financo usurari nonché della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni e spese applicati ai rapporti di conto corrente n. 62372, aperto in data 22-09-2000, e n. 70427746 (ex 3036382 [REDACTED]) aperto quantomeno dall'1-01-1998, costantemente affidati, dichiarando che alla data del 30-09-2016 il saldo del conto n. 62372 era pari a - euro 108.133,58 e il saldo del conto n. 70427746 (ex 3036382 [REDACTED]) alla medesima data corrispondeva a quello esposto nell'ultimo estratto conto. Le spese processuali erano compensate nella misura della metà e poste nella restante parte a carico degli attori in solido.

Parte attrice lamentava l'applicazione di competenze e costi mai validamente pattuiti, oltre che usurari, sui rapporti dedotti in giudizio, producendo una serie di estratti conto e scalari e allegando l'assenza del documento contrattuale.

La banca convenuta eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione di [REDACTED] e contestava i presupposti per l'accoglimento della domanda di

rettifica del saldo e di ripetizione, versandosi in ipotesi di conto (ancora aperto) validamente costituito per iscritto, peraltro nemmeno documentato per intero dalla società correntista; eccepiva comunque la prescrizione delle rimesse eseguite ante decennio rispetto alla proposizione della domanda.

Riconosciuta la qualità di fideiussori in capo a [REDACTED], così qualificati dalla stessa banca nella lettera di revoca degli affidamenti, e preso atto della produzione da parte della convenuta dei contratti di conto corrente, come rinegoziati rispettivamente nel 2009 e nel 2007 e 2013, il tribunale dichiarava la corretta pattuizione delle condizioni ivi esposte e vevoli dalla data di stipulazione per iscritto, mentre per il periodo precedente riteneva non dimostrata la formale convezione sugli interessi e spese, condividendo la rideterminazione dei saldi operata dal c.t.u. nell'ipotesi sub. 1 ed il procedimento di verifica delle rimesse solutorie prescritte.

Avverso tale decisione hanno proposto appello la [REDACTED] e [REDACTED] deducendo: (i) la violazione degli artt. 2033, 2935 e 2946 c.c. nella parte in cui il tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione nonostante parte attrice non avesse proposto azione di ripetizione nei conti ancora aperti alla data della domanda nonché laddove ratificava il procedimento di calcolo offerto dall'ausiliario invece scorretto nella metodologia applicata che assumeva come base di calcolo il saldo contabile e non confrontava la singola rimessa con il limite del fido; (ii) la violazione degli artt. 117, 118 Tub, 1283, 1284, 1346 c.c. per avere il tribunale considerato legittima la capitalizzazione trimestrale post 2000 sulla scorta delle semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le commissioni applicate in difetto di specifico titolo nonché per avere ricostruito solo parzialmente l'andamento del conto n. 70427746, di cui era prodotto anche l'originario contratto di accensione mancante di indicazione del tasso per scoperto e con clausola anatocistica e c.m.s. nulle.

Si è costituito il [REDACTED] eccependo l'inammissibilità delle contestazioni svolte con l'impugnazione in quanto sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale del primo

grado; nel merito, ha chiesto comunque il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, previo espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.

La società correntista e i fideiussori (tali ritenuti dal primo giudice con motivazione che non è stata oggetto di censura) proponevano domanda di accertamento negativo delle competenze applicate dalla banca nei due conti correnti dedotti in giudizio (la menzione del terzo conto n. 70292694 pare frutto di un refuso, non essendo né argomentato né documentato dagli attori e neppure oggetto di accertamento tecnico in primo grado), come inequivocabilmente si desume dal tenore letterale delle conclusioni formulate avanti il tribunale e ribadite nel presente grado.

Con l'azione di rettifica del saldo - esperibile anche in conto aperto, avendo il correntista sempre interesse a ripristinare le condizioni legali nel rapporto - l'attore ottiene una nuova rappresentazione dell'andamento del conto (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: "*... non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile*") e può ottenere il pagamento dell'importo rettificato in avere, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1852 c.c.

In questi termini - ferma l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento negativo ex art. 1422 c.c. - è interesse della banca eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie intervenute nel corso del rapporto onde paralizzare la pretesa attrice nell'ipotesi in cui il saldo risultasse positivo o il correntista provvedesse a chiudere il conto pagando il saldo negativo, non essendo la chiusura del

conto condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione quale presupposto processuale da verificare alla data di proposizione della domanda, attenendo invece al merito della causa e cioè alla fondatezza della richiesta di ripetere quanto indebitamente pagato nei limiti in cui si dimostri l'effettivo pagamento.

Ciò posto, ai fini di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che *“ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento”* (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20 e n. 18815/22). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacché *“il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”*, mentre *“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”* (n. 9141/20 cit.).

Al riguardo va altresì richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ammissibile l'eccezione di prescrizione fondata sull'allegata inerzia dell'avente diritto per il

tempo necessario al compiersi dell'estinzione del diritto (cfr. S.U. n. 15895/19: “... *l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare*”; v. anche n. 6479/21), cosicchè la banca convenuta non è onerata della specifica individuazione delle rimesse solutorie che ritiene prescritte, mentre “*il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente* (S.U. cit.). Ne consegue che, per contrastare la pretesa restitutoria del cliente, la banca dovrà allegare e provare un limite di affidamento inferiore a quello indicato dal correntista e/o l'estinzione del fido e produrre gli estratti mancanti da cui desumere l'esecuzione di ulteriori movimenti.

La rimessa solutoria eseguita ante decennio deve essere identificata in base all'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad essa riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore (cfr. S.U. n. 24418/10 laddove era evidenziato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca).

Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il

fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.

La metodologia di calcolo delle rimesse solutorie non è rimessa alla scelta dell'attore e quindi alle sue eventuali osservazioni sulla bozza di consulenza tecnica d'ufficio, dovendo essere vagliata d'ufficio all'atto della formulazione dei quesiti anche in fase di gravame ove la corretta individuazione del "pagamento" consegua ad una differente interpretazione giurisprudenziale.

Il consulente tecnico nominato nel presente grado ha proceduto dapprima alla rettifica del conto (secondo le modalità di cui *infra*) indi verificando le rimesse solutorie ultradecennali prescritte rispetto alla data di introduzione del giudizio di primo grado, secondo i criteri indicati nel quesito demandatogli ed alla luce degli affidamenti riscontrati negli atti (v. pag. 14 relazione scritta), in misura pari ad euro 1.239,00 per il conto n. 70427746 e ad euro 9.630,97 per il conto n. 62372.

Vanno di contro disattese le osservazioni rivolte dalle parti alla bozza trasmessa dal c.t.u.

La contestazione svolta dagli appellanti circa il carattere solutorio attribuito dal consulente a quota parte di due rimesse effettuate sul conto n. 62372 rispettivamente nel 2002 e nel 2006 è stata superata dalla esauriente risposta fornita dal c.t.u. sul superamento della soglia del fido tant'è che l'osservazione non è stata reiterata all'atto della precisazione delle conclusioni.

La contestazione formulata dall'appellata è articolata in tre punti.

Il primo riguarda l'impossibilità di individuare rimesse ripristinatorie in assenza di contratto scritto di affidamento.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che alla verifica delle condizioni di affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta.

Invero, l'istituto convenuto - che neppure contestava espressamente la concessione di affidamenti a fronte della allegazione circa l'affidamento fin dall'origine contenuta nella citazione di primo grado e produceva a sua volta un elenco di rimesse solutorie - non può certo giovare degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale, a sua volta, non la faceva valere e anzi produceva in

giudizio le comunicazioni periodiche ricevute dalla banca nelle quali erano addebitate c.m.s., c.d.f. ed interessi extrafido (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali); inoltre, come replicato dal c.t.u., nei contratti di apertura di credito del 2015 (sul conto n. 62372) e del 2016 (sul conto n. 70427746) si fa menzione di linee di credito sostitutive delle precedenti già concesse così avvallando l'allegazione attrice.

Il secondo riguarda l'utilizzo del c.d. saldo rettificato in luogo del saldo banca e di questo si è già detto sopra in conformità all'interpretazione assunta in sede di legittimità.

Il terzo è focalizzato sul calcolo delle rimesse solutorie prescritte effettuato dal c.t.u. e ritenuto non chiaro e non congruente dal c.t.p.

Il consulente d'ufficio ha risposto anche a tale rilievo, spiegando che: sul conto n. 70427746 il dettaglio analitico delle rimesse solutorie prescritte è indicato negli allegati da sub. 8.1 a 8.6 con la specificazione della data operazione, data valuta, data disponibilità, entità della rimessa, valore del fido a quella data, singole competenze extrafido pagate; sul conto n. 62372 il dettaglio analitico delle rimesse solutorie prescritte è indicato negli allegati da sub 13.1 a 13.17, sempre con la specificazione della data operazione, data valuta, data disponibilità, entità della rimessa, valore del fido a quella data, singole competenze extrafido pagate. Inoltre, ha obiettato il c.t.u., il maggior ammontare di rimesse solutorie affermato dal c.t.p. della banca non solo è privo di riscontro nel dettaglio, ma non è coerente con la misura degli sconfinamenti rilevati rispetto alle competenze indebite pagate (v. pag. 11 delle valutazioni finali del c.t.u.).

Il secondo motivo è fondato.

In primo luogo va affermato che parte attrice assolveva all'onere su di lei gravante, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c., producendo una serie di estratti conto e scalari, che ha consentito al consulente tecnico d'ufficio di procedere all'operazione di rettifica delle poste nulle.

In disparte che nell'ipotesi, come nella specie, non siano contestate le operazioni annotate negli estratti la domanda di rettifica non è preclusa dal disposto dell'art. 1832 c.c., giova ricordare che l'azione proposta dal correntista non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall'accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; per l'idoneità anche degli estratti conto incompleti v. anche n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati”*; n. 37800/22: *“... ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni... va assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al*

cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”).

Inoltre, trattandosi di rapporti pacificamente sorti prima del 1-07-2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi era senz'altro nulla (cfr. S.U. n. 24418/10: *“disapplicando la clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere operati senza capitalizzazione alcuna”*) e da concordare specificamente nella forma reciproca per il periodo successivo, non potendosi considerare equipollente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e/o l'inserimento nelle comunicazioni periodiche trattandosi di modifica peggiorativa (v. Cass. Civ. Sez. I, 22-05-14 n. 11400; id, 21-10-19 n. 26769; nella specie, la pattuizione espressa sull'anatocismo paritario risulta intervenuta soltanto con la sottoscrizione della apposita clausola nei contratti stipulati nel 2009 per il rapporto n. 62372 e nel 2007 per il rapporto n. 70427746. Al riguardo la Suprema Corte ha di recente confermato il consolidato orientamento, precisando che *“l'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al citato art. 7 (delibera CICR 9-02-2000) al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una nuova pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR ... è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione trimestrale con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”* (Cass. Civ. n. 9040/20; conf. n. 29420/20).

La sentenza impugnata merita dunque riforma laddove reputava valida la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il sol fatto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Parimenti non condivisibile l'argomentazione di prime cure in ordine alla legittimità della c.m.s., peraltro con riferimento a concetti generici ed astratti. Invero, nel conto n. 70427746 non si rinviene pattuizione specifica del tempo e del montante di applicazione, con conseguente indeterminatezza

sulle specifiche modalità di quantificazione (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19825/22) nel documento contrattuale del 1996 e nella modifica del 2007; nel conto n. 62372 non risulta pattuzione alcuna fino al 2009.

Per quanto riguarda la commissione disponibilità fondi - nemmeno menzionata dal primo giudice, ma da ritenersi ricompresa nella contestazione attrice circa l'illegittimità di tutte le competenze prive di valido titolo - giova ricordare che la variazione tipizzata dall'art. 118 riguarda sempre e soltanto le clausole e condizioni già presenti nel contratto, anche nell'ipotesi di adeguamento delle commissioni per effetto della legge n. 2/09, occorrendo in questo caso verificare se una forma di remunerazione della mera disponibilità fondi fosse contemplata nel contratto (laddove la c.m.s. era di regola applicata sull'utilizzato invece che sull'accordato). Infatti, la c.d.f. andava a sostituire la vecchia commissione di massimo scoperto la cui validità è base imprescindibile per la legittima modifica unilaterale nel meccanismo dello *ius variandi* sicchè la c.d.f. deve ritenersi validamente applicata al contratto n. 62372 a far data dalla modifica del 2011 ed al contratto n. a far data dal 2013. Analogo discorso vale per la c.i.v., pattuita espressamente nel conto n. 62372 soltanto nel 2015 e nel conto n. 70427746 soltanto nel 2013.

Quanto alla misura degli interessi passivi, il tribunale, con argomentazione rimasta immune da censura incidentale, riteneva indimostrata per il conto n. 62372 la pattuizione degli interessi ex art. 1284 c.c. fino all'adozione della convenzione intervenuta nel 2009 (poi modificata nel 2011 e nel 2015), mentre considerava valida, seppure implicitamente, la determinazione contenuta nel contratto del 1996 relativo al conto n. 70427746 in ordine alla quale gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità del tasso debitore extrafido applicato dalla banca in quanto non contemplato nel contratto scritto.

Questa Corte ha quindi disposto il ricalcolo del saldo applicando il tasso sostitutivo nel conto n. 62372 fino al 2009 e nel conto n. 70427746 sull'extrafido fido fino al 2007.

Il risultato cui è pervenuto l'ausiliario a seguito della rideterminazione del conto sulla base degli estratti prodotti (v. pag. 19 e ss. relazione scritta) è comunque negativo per la correntista: - euro 24.545,19 per il conto n. 62372; - euro 5.764,08 per il conto n. 70427746.

Nel ricalcolo sono stati ricompresi gli interessi attivi, che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (cfr. Cass. Civ. n. 31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione una volta che il conto è divenuto attivo.

Profilo differente, che attiene agli accessori relativi all'indebito da ripetere ex art. 2033 c.c., riguarda la spettanza degli interessi (corrispettivi) sulla somma di denaro di cui *“la legge considera legittima l'utilizzazione ... da parte dell'accipiens in buona fede prima della “domanda” nel senso qui specificato* “ (S.U. n. 15895/19), che, in deroga al disposto generale ex art. 1282 c.c., decorrono dal giorno della domanda.

L'appello deve dunque essere accolto nei termini di cui sopra, condannando l'appellata alla rifusione in favore degli appellanti delle spese processuali del doppio grado, liquidate al valore medio del relativo scaglione.

Le spese di consulenza tecnica, già liquidate, vanno poste a carico della banca.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 841/20 del Tribunale di Sassari, dichiara che alla data del 30-09-2016 il saldo del conto n. 62372 era pari a - euro 24.545,19 e che le rimesse solutorie prescritte erano pari ad euro 9.630,97; il saldo del conto n. 70427746 era pari a - euro 5.764,08 e le rimesse solutorie prescritte erano pari ad euro 1.239,00;
- 2) condanna l'appellata alla rifusione in favore degli appellanti delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 14.189,00 per il primo grado, di cui euro 13.430 per compensi ed euro 15.455,50 per il presente grado, di cui euro 14.317,00 per compensi, oltre quanto dovuto legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario;

3) pone a carico dell'appellata le spese di consulenza tecnica, già liquidate.

Così deciso in Sassari il 23-03-2023

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu